



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
crq@regione.piemonte.it

22.12

Torino, 2014

Protocollo 659 A 19020

Class. n. 8.060.010

Al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni
artigiane del Piemonte
(Confartigianato CNA Casartigiani)
info@confartigianato.piemonte.it
info@cnapiemonte.it
segreteria@artigianitorino.it

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
D.ssa. Giuliana FENU
competitivita@regione.piemonte.it

Al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina
dell'Artigianato
D.ssa Lucia BARBERIS
lucia.barberis@regione.piemonte.it

e p.c.

Camera di Commercio
Ufficio Registro Imprese
artigianato@to.legalmail.camcom.it

OGGETTO: "Documentazione attestante la cancellazione dell'annotazione artigiana con effetto retroattivo".

Si trasmette copia della deliberazione n. 17 del 18.12.2014 relativa all'oggetto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla notifica stessa, davanti al Tribunale competente per territorio - art. 7 ultimo comma - legge 8/8/85 n. 443.

Distinti saluti.

Il Vice Presidente
Claudio CAMPAGNOLO

All. copia deliberazione n. 17/2014

Via Pisano, 6
10126 Torino
Tel. 011.4324950
Fax 011.4325170
Fax. 011 432 4982

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

DELIBERA N. 17

OGGETTO "Documentazione attestante la cancellazione dell'annotazione artigiana con effetto retroattivo"

Visto l'art. 2082 c.c. che definisce l'imprenditore colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"

vista la Legge 8 agosto 1985, n. 443 *Legge-quadro per l'artigianato*,

vista la L.r. 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato, in particolare gli articoli,

23 sostituito dall'art. 7 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, Disciplina dell'attività di estetista) concernente le modalità di annotazione nei registro imprese

24 sostituito dall'art. 8 della L.r. 5/2013 concernente le modalità di modifica e cancellazione dell'annotazione artigiana

29 sostituito dall'art. 12 della L.r. 5/2013 concernente le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato

vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari, in particolare l'art. 1, c. 1;

visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, art. 35 recante disposizioni concernente le dichiarazioni di inizio variazione cessazione attività,

vista la delibera della Commissione regionale per l'artigianato n. 30 del 19 aprile 2000 avente oggetto "Art 24, comma 3, della L.r. 21/1997 "Modifiche e cancellazione" concernente i casi di denuncia dell'attività "ora per allora" laddove si stabilisce " ... qualora risulti impossibile per la CRA acquisire idonea documentazione che provi la data effettiva di cessazione dell'attività artigianale, di attenersi a quanto dichiarato dal ricorrente così come attestato dalla certificazione dell'anagrafe tributaria [di chiusura della partita Iva]".

Considerato che

- contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla CRA entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi (art. 23, comma 5);
- l'impresa artigiana deve comunicare la modifica dei requisiti dichiarati ai fini dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese al registro imprese competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale entro trenta giorni dall'avvenuta modifica dalla data dell'evento comunicato (art. 24 commi 1 e 2);
- il registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali (art. 24, comma 3)

Ritenuto:

di accogliere il ricorso in via amministrativa alla CRA avverso il provvedimento della camera di commercio concernente la cancellazione dell'annotazione della qualifica artigiana con effetto retroattivo, anche per le posizioni già cancellate al registro imprese, qualora risulti documentata la cessazione dell'attività artigiana alla data richiesta attraverso l'esibizione della seguente certificazione:

- chiusura della partita IVA
- cessazione ai fini Inail
- iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria
- stato di malattia, infermità, invalidità quando incompatibile con l'effettivo esercizio personale dell'attività d'impresa
- stato di detenzione
- servizio militare
- cessione beni strumentali (fatture, libro cespiti e altro)
- chiusura contratti utenze (telefono, gas, luce e altro)

Ritenuto che:

la denuncia di cessazione ai fini Iva e Inail presentata *ora per allora* non è considerata certificazione adeguata ai fini del presente procedimento;

in assenza di adeguata documentazione la data di cancellazione coincide con quella di presentazione della denuncia al Registro imprese.

Stante quanto sopra premesso;

La Commissione regionale per l'artigianato

Delibera


di annullare la delibera della Commissione regionale per l'artigianato n. 30 del 19 aprile 2000;

di approvare l'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale contenente "Documentazione attestante la cancellazione dell'annotazione dell'impresa artigiana con effetto retroattivo".

Il Vice Presidente
Claudio CAMPAGNOLO

Torino, 18 dicembre 2014

RP



Documentazione attestante la cancellazione dell'annotazione artigiana con effetto retroattivo

Ai sensi Testo unico in materia di artigianato (r. 14 gennaio 2009, n. 1):
l'impresa artigiana deve comunicare la modifica dei requisiti dichiarati ai fini dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese al registro imprese competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale entro trenta giorni dall'avvenuta modifica dalla data dell'evento comunicato (art. 24 commi 1 e 2);

il registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali (art 24, comma 3);

contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla CRA entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi (art. 23, comma 5).

Ritenuto:

di accogliere il ricorso in via amministrativa alla CRA avverso il provvedimento della camera di commercio concernente la cancellazione dell'annotazione della qualifica artigiana con effetto retroattivo, anche per le posizioni già cancellate al registro imprese, qualora risulti documentata la cessazione dell'attività artigiana alla data richiesta attraverso l'esibizione della seguente certificazione:

- chiusura della partita IVA
- cessazione ai fini Inail
- iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria
- stato di malattia, infermità, invalidità quando incompatibile con l'effettivo esercizio personale dell'attività d'impresa
- stato di detenzione
- servizio militare
- cessione beni strumentali (fatture, libro cespiti e altro)
- chiusura contratti utenze (telefono, gas, luce e altro)

Ritenuto che:

la denuncia di cessazione ai fini Iva e Inail presentata *ora per allora* non è considerata certificazione adeguata ai fini del presente procedimento.
in assenza di adeguata documentazione la data di cancellazione coincide con quella di presentazione della denuncia al Registro imprese.